

Zeppa, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Zeppa, relatore. Qui si tratta di fare un beneficio ai Comuni e non già ai creditori dello Stato, a cui si possa dare il 5 per cento. Questa variazione era stata fatta con l'intendimento di agevolare ed anche di allentare a fare quello cui mira questo articolo.

Ma la Commissione non insiste nella variazione proposta, e consente che si dica « un abbuono del 4 per cento » invece che del 5.

Presidente. Pongo adunque a partito questo articolo 6 con la modificazione concordata.

(È approvato).

Art. 7.

Le Province, i Comuni, i Consorzi ed altri Enti che abbiano ottenuto dal Governo con convenzioni speciali condizioni più favorevoli, o reputate da essi più favorevoli di quelle che verrebbero loro concesse in applicazione della presente legge avranno diritto di tener ferme le convenzioni precedenti.

Qualora poi gli stessi Enti debitori che avessero speciali convenzioni, rimanesse o morosi per due annualità consecutive maturate, saranno anche essi soggetti alle disposizioni dell'articolo 3 della presente legge.

(È approvato).

Art. 8.

Il Governo procedendo alla sistemazione dei crediti del tesoro contemplati dalla presente legge, esaminerà se l'esecuzione di taluna opera pubblica obbligatoria già decretata possa imporre agli enti locali oneri non proporzionati alle loro risorse.

Il Governo potrà revocare la esecuzione di detta opera o la sua continuazione, quando non risulti di vera necessità, ed in seguito all'assenso degli enti i quali rappresentino la maggiore interessenza.

(È approvato).

De Nava. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

De Nava. Desidererei, prima che si venga

all'approvazione della legge, di rivolgere una raccomandazione all'onorevole ministro del tesoro, e cioè che nella esecuzione di questa legge, e principalmente nell'esecuzione dell'articolo terzo, si procedesse con molta prudenza.

L'articolo terzo dispone che le somme che, per qualsiasi titolo, nessuno escluso, fossero dovute dallo Stato all'ente debitore, andranno a compensare, sino a capienza, la rata o le rate più prossime, di debito, ed a liberare, per un uguale ammontare, le corrispondenti delegazioni, a cominciare da quelle sui tributi locali.

Ora io desidererei che questa approvazione fosse eseguita con molta prudenza. Inquantochè se alle parole « più prossime » si desse un significato troppo elastico, si perderebbero molti benefici della legge, che siamo per votare. Se non s'intendesse che veramente la compensazione si dovesse fare per la rata scaduta o per quella che sta per scadere non estendendola alle successive, perderemmo il beneficio della legge. Ecco perchè raccomando che, nell'esecuzione della legge, si dia alle parole « le più prossime » il significato che veramente hanno, cioè della rata già scaduta, o di quella che sta per scadere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Di Broglio, ministro del tesoro. La Camera comprenderà che mi è difficile dare una risposta precisa alla raccomandazione fatta dall'onorevole De Nava. Quello che posso dire è, che nessun Governo saggio deve mettere i Comuni nella impossibilità di funzionare nelle loro amministrazioni; quindi terrò conto della raccomandazione dell'onorevole De Nava, in questi limiti.

La seduta termina alle 12.

AVV. PROF. LUIGI RAVANI

Direttore dell'Ufficio di Revisione

Roma, 1901. — Tip. della Camera dei Deputati.